





GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA

**I SOGGETTI DELLA SICUREZZA NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

LA “SQUADRA DELLA SICUREZZA”





IL DATORE DI LAVORO

ART. 2, COMMA 1, LETT. B)

b) «*datore di lavoro*»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165^(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;



IL DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA

Tuttavia va detto che anche nella scuola, come in altre Pubbliche Amministrazioni, l'individuazione del datore di lavoro conserva tuttora profili di criticità. Da un lato infatti la definizione contenuta nella norma di legge esige il requisito dell'autonomia gestionale del dirigente designato datore di lavoro e, soprattutto, gli autonomi poteri di spesa capaci di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, dall'altro l'organizzazione ministeriale, pur individuando formalmente il dirigente scolastico come datore di lavoro, non gli garantisce né il potere di gestione né autonomi poteri di spesa. D'altra parte, lo stesso art. 2, lett. b del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, nel caso di omessa nomina o di individuazione non corretta, il datore di lavoro si identifica con l'organo di vertice della Pubblica Amministrazione, che, in questo caso, va individuato nell'Organo ministeriale che, di fatto, ha conservato il potere di gestione. Il risultato pratico che caratterizza la vita scolastica è un sistema asfittico, nel quale i compiti e l'attuazione delle norme di sicurezza nelle scuole sono eterodiretti da indicazioni ministeriali che guidano e vincolano la condotta del dirigente scolastico. Occorre peraltro riconoscere che in questo sistema ibrido il Ministero, compatibilmente con le risorse disponibili, si è fatto sempre carico degli oneri economici relativi alla sicurezza.



Obblighi del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico rappresenta nella scuola un datore di lavoro atipico anche in relazione al ruolo degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto/di Circolo in particolare), che intervengono nella gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo), condizione prevista dall'art. 4 secondo comma del D.Lgs. 165/01 per identificare i dirigenti nel settore della Pubblica Amministrazione che possono essere individuati come datori di lavoro.

Se l'assenza di autonomi poteri di spesa rende difficile l'attribuzione di responsabilità al dirigente scolastico in relazione agli adempimenti onerosi, cionondimeno rimangono in suo capo sia gli obblighi derivanti dagli eventuali livelli di autonomia di tali poteri, in relazione a risorse acquisite dall'istituto, sia gli obblighi che non comportano oneri, nonché quelli relativi alla necessità di assicurare che l'esercizio delle attività all'interno dell'istituto avvenga in condizioni di sicurezza.

Se nell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 si trovano elencati puntualmente gli obblighi del datore di lavoro, altre prescrizioni cogenti in capo al dirigente scolastico sono contenute nel titolo I del decreto (*Principi comuni*).



DATORE DI LAVORO

ART. 17 D.LGS. 81/08



OBBLIGHI NON DELEGABILI

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento della Valutazione dei Rischi
- b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi





IL DIRIGENTE

D.Lgs 626/94

Prima del *D.Lgs. 81/2008* non esisteva una definizione normativa, la figura era delineata attraverso la giurisprudenza

D.Lgs. 81/08

Art. 2, lett. d) del *D.Lgs. 81/2008*

d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa;



IL DIRIGENTE

CHI E'?

Colui che :

- **Sovrintende;**
- **Organizza;**
- **Dispone.**

Nell'ambito delle
conoscenze e dei poteri
riconosciutigli

COSA DEVE FARE?

- Predisporre le misure di sicurezza in sintonia con il DL
- Impartisce istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
- Vigilare affinché le istruzioni vengono eseguite
- Incaricare i preposti affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza



IL DIRIGENTE NELLE SCUOLE

I dirigenti nella scuola

Figura scolastica - Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizza, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio



DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

ART. 18 D. LGS. 81/08

1 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

2 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

3 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

4 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- p) elaborare il documento di Valutazione dei Rischi e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro,;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

5 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, almeno una volta all'anno ;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.



Ente locale	Dirigente scolastico
<ul style="list-style-type: none">● Realizzazione di edifici conformi alle norme● Adeguamento alle norme degli edifici esistenti● Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme● Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti● Richiesta di CPI (parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.10)	<ul style="list-style-type: none">● Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell'edificio scolastico● Segnalazione tempestiva all'Ente locale di eventuali situazioni di rischio dovute a strutture o impianti● Interventi provvisori o migliorie (nei limiti delle disponibilità economiche dell'istituto)



IL PREPOSTO

e) «*preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'[articolo 3](#), i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).



IL PREPOSTO DI FATTO

presa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori. (Cass, sez. III, 7 ottobre 1999 (ud. D. 06/07/1999), n. 11406, (RV. 215065), PRES. Acquarone R., REL. Grassi, IMP. Di Raimondo A., P.M. (Conf.) Albano A.)

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere b\), d\) ed e\)](#), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.



IL PREPOSTO NELLA SCUOLA

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio

I preposti
nella scuola



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

OBBLIGATORIO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

1. nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
2. nelle centrali termoelettriche;
3. negli impianti ed installazioni in materia di radiazioni ionizzanti
4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE I COMPITI DEL SPP - ARTICOLO 34

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del SPP, nei casi dell'allegato II, a condizione che:

- ne venga data preventiva informazione al RLS
- vengano frequentati corsi di formazione della durata minima di 16 ore e max di 48 ore i cui programmi sono stabiliti da apposito accordo Stato-Regioni del 21.12.2011


Allegato II

1. Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20
4. Altre Aziende fino a 200 addetti.

R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Indicazioni per
l'individuazione
del RSPP



R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

I compiti del SPP sono stabiliti in via prioritaria dall'art. 33 e riguardano, in estrema sintesi, la valutazione dei rischi, l'individuazione e l'elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione, la formulazione di proposte di programmi di informazione e formazione, la partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 e l'effettuazione dell'informazione dei lavoratori e degli allievi (quando equiparati). Il dirigente scolastico ha tuttavia facoltà di meglio puntualizzare tali compiti anno per anno, tenendo conto delle specificità dell'istituzione scolastica che dirige, di particolari problematiche, anche contingenti, e della Politica della sicurezza che intende perseguire.

**Compiti
del SPP**

*Vedi anche
cap. 22*



GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

D.M. 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro



D.M. 388/2003

Stabilisce le disposizioni per l'organizzazione del pronto soccorso aziendale. Le aziende, in base alla tipologia del lavoro svolto e dei fattori di rischio sono classificate in tre categorie.



Gli Addetti PRIMO SOCCORSO (P.S.)

Con il termine PRIMO SOCCORSO si intende “l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, **nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati**”.

Inoltre “dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero”



Gli Addetti PRIMO SOCCORSO



Bisogna ricordare che “il giusto soccorso” significa:

- non** mettere a repentaglio la propria vita,
- non** prestare interventi superiori alle proprie capacità,
- non** farsi prendere dal panico,
- non** lasciare l'infortunato prima dell'arrivo del personale sanitario

NON CREDERSI MAI MEDICI O INFERMIERI

Gli Addetti PRIMO SOCCORSO

La formazione obbligatoria degli addetti, varia secondo la tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

(art. 37 del D.Lgs. 81/08).

Come per l'antincendio, la normativa prevede che, **nelle aziende fino a 5 lavoratori**, il datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di addetto primo soccorso, sottoponendosi alla formazione prevista.

Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:

Aziende Gruppo A	16 ore
Aziende Gruppo B, C	12 ore
Aggiornamento Aziende Gruppo A	6 ore
Aggiornamento Aziende Gruppo B, C	4 ore



I COMPITI dell'addetto PRIMO SOCCORSO



Ecco le azioni idonee per chi si trova a soccorrere un soggetto colto da malore:

- verificare che la scena dell'evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!);
- provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l'infortunato e ai successivi soccorritori del 118;
- esaminare l'infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;
- proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente;
- utilizzare guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari.



I COMPITI dell'addetto PRIMO SOCCORSO

- telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l'indirizzo del luogo ove si è verificato l'infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no, se c'è stato un trauma con o senza emorragie.
- praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese durante i corsi di formazione, sino all'arrivo dei soccorritori del 118;
- astenersi dall'eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell'infortunato o di ritardare l'arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);






Gli Addetti ANTINCENDIO

La formazione obbligatoria degli addetti, varia secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio (art. 37 del D.Lgs. 81/08).



La normativa prevede che, **nelle aziende fino a 5 lavoratori**, il datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di addetto antincendio, sottoponendosi alla formazione prevista.

Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:

Attività a rischio di incendio basso		4 ore
Attività a rischio di incendio medio		8 ore
Attività a rischio di incendio elevato		16 ore



I COMPITI dell'addetto ANTINCENDIO



In relazione all'entità dell'evento DEVE:

- attivare lo stato di preallarme (vocale o telefonico);
- recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l'entità dello stesso;
- verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza;
- in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all'uso degli estintori;
- nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o comunque di intervenire sul pericolo, deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle procedure di evacuazione,

NON IMPROVVISARSI EROE O VIGILE DEL FUOCO

I COMPITI dell'addetto ANTINCENDIO

- isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno;
- occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più vicino;
- verificare per ciascun piano l'avvenuta evacuazione, controllando ciascun locale, compresi i bagni;
- verificare l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto che indiretto (es: tramite compilazione modulo di evacuazione oppure mediante l'appello del personale);
- affiancare i VV.F durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso;
- segnalare il cessato allarme.



I COMPITI dell'addetto **PRIMO SOCCORSO**

- Mantenere in **efficienza** il **presidio medico** aziendale (cassetta del pronto soccorso).
- Aggiornare i **numeri telefonici** dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini.





Il medico

competente



LA PREVENZIONE MEDICA

Sorveglianza sanitaria



E' costituita dall'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria, quindi, non è solo costituita dalle visite mediche ma di tutte le attività espletate dal Medico competente finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



MEDICO COMPETENTE

Definizione



Medico
competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08.

Il medico competente deve partecipare al programma E.C.M. Educazione continua in medicina con programma triennale.

Medico competente

Requisiti



- Medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e in psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
- Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277;
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Compiti del MC

Si ricordano di seguito i principali compiti del MC (artt. 39 – 42 del D.Lgs. 81/08):

- collabora all'elaborazione del DVR per quanto attiene alle situazioni che comportano rischi per la salute
- sulla base dell'esito della valutazione dei rischi e delle informazioni ricevute dal dirigente scolastico, definisce la tipologia e la periodicità delle visite mediche da effettuare (protocollo di sorveglianza sanitaria)
- effettua le prime visite e le visite periodiche, quindi formula i giudizi di idoneità (o idoneità condizionata o inidoneità) alla mansione svolta; trasmette i giudizi nominativi al dirigente scolastico, che è tenuto a esibirli in occasione di visita ispettiva (avverso il giudizio del MC il lavoratore può fare ricorso presso il Servizio di prevenzione dell'ASL competente per territorio)
- oltre alle visite programmate, effettua visite anche su specifica richiesta del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, se giustificata
- per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, compila una cartella sanitaria e di rischio, la cui modalità di custodia deve essere concordata con il dirigente scolastico, salvaguardando il segreto professionale
- rispetto a situazioni particolari, può richiedere accertamenti integrativi prima di emettere il giudizio di idoneità alla mansione (il costo di tali accertamenti è a carico dell'istituto)
- garantisce l'informazione individuale dei lavoratori visitati circa i risultati e il significato degli accertamenti effettuati
- effettua il sopralluogo presso l'istituto, con particolare riferimento alle postazioni di lavoro occupate dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (con frequenza annuale o con cadenza diversa, stabilita dal MC stesso e riportata nel DVR)
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione
- collabora alla predisposizione del servizio scolastico di primo soccorso.



SORVEGLIANZA SANITARIA: LE VISITE


- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde Verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.



IL GIUDIZIO DOPO LE VISITE MEDICHE

La sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella tradizionale visita preventiva e periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità è formulato dal medico competente in giudizio di idoneità che, in base alla mansione specifica, deve esprimere:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.



IL LAVORATORE

a) «*lavoratore*»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549^(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196^(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468^(N), e successive modificazioni;



IL LAVORATORE NELLA SCUOLA?

CRITERI PER L'EQUIPARAZIONE

Allievi delle scuole di ogni ordine e grado
- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro
oppure
- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata
oppure
- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

Situazioni di non equiparazione

- gli allievi di ogni età durante le attività in palestra (in caso d'infortunio sono tuttavia coperti da assicurazione INAIL)
- gli allievi, pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative
- gli allievi della scuola del 1° ciclo d'istruzione occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.

Ciononostante è giusto osservare che il dirigente scolastico ha comunque l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre, alle aule attrezzate, e alle attività che vi si svolgono, e di definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico-organizzativo che su quello formativo-educativo.



OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.



OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)

In particolare, i **compiti del lavoratore** sono quelli di:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- osservare le **disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro**, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;
- **segnalare immediatamente** al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all'RLS;

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente (dove previsto).



RIEPILOGANDO

COMPITI E RESPONSABILITÀ

Dirigente scolastico (attraverso il SPP)

- comunicare alla Provincia la necessità di effettuare interventi sulle strutture e sulle attrezzature dei laboratori
- conoscere e valutare i principali fattori di rischio presenti nei laboratori, in base alle attività che vi vengono svolte, alle materie insegnate e alle attrezzature e impianti di cui sono dotati
- provvedere affinché ogni dipendente e ogni studente che opera nei laboratori ricevano un'adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
- provvedere affinché i lavoratori e gli studenti siano dotati, quando necessario, di adeguati dispositivi di protezione individuale

Responsabile di laboratorio

- custodire le macchine e le attrezzature, effettuando verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza assieme al personale tecnico di laboratorio
- segnalare al SPP eventuali anomalie all'interno dei laboratori
- predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio

Insegnanti teorici e tecnico-pratici

- addestrare gli studenti all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione
- informare dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori
- segnalare al SPP o al responsabile di laboratorio eventuali anomalie all'interno dei laboratori



Studenti

- rispettare le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento delle attività pratiche
- usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali
- segnalare immediatamente agli insegnanti o al personale tecnico l'eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature
- evitare l'esecuzione di manovre pericolose
- segnalare all'insegnante eventuali anomalie all'interno dei laboratori

Assistenti tecnici

- usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature
- fornire la necessaria assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni
- effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori
- evitare l'esecuzione di manovre pericolose
- segnalare al SPP o al responsabile di laboratorio eventuali anomalie all'interno dei laboratori

Personale ausiliario

- pulire i laboratori e i posti di lavoro seguendo le istruzioni e procedure predisposte

SPP

- visitare periodicamente i laboratori per verificare l'eventuale necessità di interventi
- progettare e programmare gli interventi formativi ed informativi da effettuare in relazione alle attività di laboratorio, coinvolgendo i responsabili di laboratorio e gli insegnanti teorici e tecnico-pratici
- raccogliere dagli insegnanti, dal personale tecnico e dagli studenti eventuali informazioni, suggerimenti o segnalazioni riguardanti l'igiene e la sicurezza dei laboratori

Ufficio Tecnico

- programmare le attività di manutenzione con il personale tecnico e i responsabili di laboratorio
- tenere i rapporti con la Provincia per la sicurezza delle strutture e degli impianti



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)

DEFINIZIONE E NOMINE



in tutte
le aziende



Art. 2-47 D.Lgs. 09/04/08, n° 81

- Persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
- Aziende fino a 15 lavoratori : viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell'ambito territoriale
- Aziende con più di 15 lavoratori: Eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
- 1 RLS ogni 200 lavoratori
- 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori
- 6 oltre i 1000 lavoratori

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)

ATTRIBUZIONI

Art. 50 D.Lgs. 09/04/08, n° 81



- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- E' consultato riguardo alla valutazione dei rischi
- E' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi ...
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
- Riceve una particolare formazione riguardo i rischi specifici presenti (Art. 37 D.Lgs. 81/2008)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI TERRITORIALE



Art. 48 D.Lgs. 09/04/08, n° 81

- RLS individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto di competenza
- Esercita le competenze del RLS nelle unità produttive di competenza dove non sia stato nominato
- Ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza
- Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, o individuate con decreto del Ministro del lavoro.

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE



INCOMPATIBILITA'

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

COMUNICAZIONE

L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di sostegno alla PMI (Inail) comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

